Notaio
Tedeschi Porceddu
Federico

Repertorio n. **38382** Raccolta n. **23155**

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE:

"Fondazione Oltre Noi Onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di novembre **(21 novembre 2020)** alle ore 10,00 (dieci).

In Viterbo, alla via Col di Lana n. 5.

Innanzi a me **Dottor Federico Tedeschi Porceddu Notaio in Nepi, con studio in via Roma s.n.c.**, iscritto presso il Collegio dei distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti

è presente:

- per la **Fondazione "Oltre Noi" Onlus**, con sede in Viterbo, via Andrea Scriattoli n. 5, iscritta con determinazione dirigenziale n. G13043 del 7 novembre 2016 al n. 341 del Registro regionale persone giuridiche private, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 e della deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2001 n. 516, la signora:

- BRUNETTI Alessia, nata a Viterbo il 28 (ventotto) giugno 1976 (millenovecentosettantasei), impiegata;

titolare della carta d'identità n. AV 6302624 rilasciata dal comune di Viterbo in data 15 ottobre 205 con validità fino al 28 giugno 2025;

domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente della Fondazione.

Detta Comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di redigere pubblico verbale dell'Assemblea della predetta Fondazione - a cui io Notaio ho assistito dal mio studio in videoconferenza, senza interruzioni - che si è riunita il giorno 30 ottobre 2020 in seconda convocazione alle ore 17,45 in Viterbo alla via Col Di Lana n. 5, e si è tenuta, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica, a norma dell'articolo 73, comma 4, Decreto Legge n. 27/2020 "Cura Italia". La riunione si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, attraverso l'ausilio della piattaforma di videoconferenza "ZOOM" per la gestione dell'assemblea da remoto con delibera in data 12 ottobre 2020 ed in data 23 ottobre 2020 della detta fondazione.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, redigo il presente verbale nei tempi necessari ed utili per le operazioni dell'Ente nonché per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione e dò atto che l'assemblea si è svolta come segue:

"ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente della Fondazione, signora BRUNETTI Alessia, la quale

Registrato a Viterbo
il 2 dicembre 2020
al n. 10979
serie 1/T
esatti Euro 200,00

constata e fa constatare

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto in Viterbo, alla via Col di Lana n. 5, in prima convocazione, alle ore 00,01 del giorno 30 ottobre 2020 ed in seconda convocazione alle ore 17.45 del giorno 30 ottobre 2020 come risulta dall'avviso di convocazione, per discutere e deliberare, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come permesso e previsto dall'art. 73, comma 4, Decreto Legge n. 27/2020 "Cura Italia", sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione modifiche statutarie;
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

- che in prima convocazione l'assemblea non ha raggiunto il quorum di partecipazione previsto;
- che è presente presso il luogo di convocazione soltanto il Presidente della Fondazione;
- che, per i soci fondatori promotori, sono altresì presenti, collegati in modalità telecomunicazione:
- "Associazione del Lazio Sindrome X Fragile" ONLUS con sede in Roma, via Bufalotta n. 29, in persona della delegata all'assemblea signora BRUNETTI Alessia, come sopra generalizzata;
- "Eta Beta di Viterbo ODV" con sede in Viterbo, via Dora Riparia n. 22, in persona della delegata all'assemblea signora Maddalena Burratti, nata a Soriano nel Cimino (VT) il 7 agosto 1959;
- "Associazione Familiari e Sostenitori dei Sofferenti Psichici della Tuscia" ONLUS con sede in Viterbo, strada Tuscanese n. 20, in persona della delegata all'assemblea signora Erina Anziani, nata a Tempio Pausania (SS) il 28 aprile 1959;
- "AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Viterbo APS" con sede in Viterbo, via Carlo Cattaneo n. 54/C, in persona del Presidente e delegata all'assemblea signora LUPINO Anna, nata a Civitella d'Agliano (VT) il 26 luglio 1958;
- "Associazione Per la Vita Autonoma" ONLUS con sede in Viterbo, strada Teverina n. 13/A, in persona del delegato all'assemblea signor Alessandro Pepponi, nato a Viterbo il 24 marzo 1982;
- "Associazione Sportiva Dilettantistica Sorrisi che nuotano Eta Beta" ODV con sede in Viterbo, via Dora Riparia n. 22, in persona del delegato all'assemblea signor CARNASSALE Mario, nato a Viterbo il 6 ottobre 1950;
- "Associazione sportiva dilettantistica "Vitersport ODV" con sede in Viterbo, via Carlo Cattaneo n. 54/C, in persona del Presidente e delegata all'assemblea signora GRISPIGNI Paola, nata a Pistoia il 15 marzo 1949;

- "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti" APS - Sezione Provinciale di Viterbo "Leucio Antonio Fortini", con sede in Viterbo, via Molini nn. 11 - 13, in persona della delegata all'assemblea signora Susanna Clementi, nata a Roma il 3 luglio 1979;
- che per i soci Fondatori sono presenti, sempre in modalità telecomunicazione,
- "Associazione Amici di Franco di Marco" ODV con sede in Viterbo, via Fontanella del Suffragio n. 34, in persona del Presidente e delegata all'assemblea signora BALLETTI Maria Teresa, nata a Viterbo il giorno 8 settembre 1949;
- Associazione "Cuore di Mamma" APS con sede in Ronciglione (VT) via Monte Bianco n. 1, in persona del Presidente e delegato all'assemblea GIANNELLI SAVASTANO Francesco, nato a Caiazzo (CE) il 14 settembre 1949;
- "ARLAF ODV Giusi Speciale - Associazione Romana e Laziale per l'Affidamento Familiare Viterbo" con sede in Viterbo, strada Piscin di Polvere n. 16, in persona della delegata all'assemblea signora GRASSOTTI Carmela, nata a Viterbo il giorno 11 giugno 1949;
- Associazione "Viterbo Con Amore" ONLUS con sede in Viterbo, via Andrea Scriattoli n. 5, in persona del Presidente e delegato all'assemblea signor ARRUZZOLO Domenico, nato ad Orvieto (TR) il 21 aprile 1958;
- che, per i soci partecipanti sono presenti, sempre in modalità telecomunicazione,
- "ALICENOVA Società Coop. Sociale", con sede in Tarquinia (VT) strada vicinale di Scorticagatti nn. 73/75, in persona del Presidente e delegato all'assemblea signor SPIGONI Andrea, nato a Roma il 15 settembre 1970;
- che non è ancora presente
- Associazione "Comitato Genitori, Amici e Utenti della UTR Viterbo - Amici di Galiana" ODV con sede in Viterbo, piazzale Gramsci n. 10, in persona del Presidente e delegata all'assemblea signora FIORUCCI Graziella, nata a Viterbo il 4 marzo 1960.

Il Presidente

dopo aver premesso

- di aver accertato la legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti;
- che nessuno si è opposto alla trattazione dell'ordine del giorno;

PRECISA

- che ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Fondazione esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari obbligatori e che la eventuale registrazione audio e video dell’Assemblea viene effettuata al solo fine di age-

volare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. Pertanto tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno distrutti una volta completata la verbalizzazione;

INVITA

i partecipanti all'Assemblea a far presente l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina statutaria vigente. Non essendo intervenuta alcuna eccezione al riguardo il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sul sopraindicato ordine del giorno.

A questo punto il Presidente rivolge il suo saluto a tutti gli intervenuti e, passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, rileva la necessità di apportare allo statuto le modifiche che lo adeguino alle nuove esigenze sociali ed alla nuova normativa vigente in materia.

In particolare il Presidente ricorda che la disciplina del terzo settore ha subito in questi ultimi anni modifiche rilevanti in considerazione delle mutate esigenze in diversi settori della società civile.

Il Presidente comunica agli intervenuti che leggerà le singole modifiche e di volta in volta chiederà l'approvazione dell'assemblea mediante votazioni sulla chat a disposizione di tutti i partecipanti.

A tal fine il Presidente procede alla lettura delle modifiche singolarmente come segue:

1^ Modifica) inserimento dell'acronimo ETS o della locuzione "Ente del terzo Settore" modificando l'articolo 1) 1° comma come segue:

"Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata.

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "OLTRE NOI", che assume la forma giuridica di fondazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

In attesa della iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Oltre noi ONLUS".

Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato:
13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.

2^ Modifica) aggiunta dell'attività di interesse generale tra quelle di cui all'articolo 5 comma 1 del D.ls 117/2017, soppressione della condizione di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e soppressione del-

l'attività di promozione e di commercializzazione nei limiti stabiliti dal D.Lgs 460/97 modificando il punto 2 dell'articolo 3 come segue:

"Art. 3 – Vision, Mission, Obiettivi e Scopi, Funzionamento, Azioni e Attività.

.....

3.2 Obiettivi e Scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e prevede lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale tra quelle di cui all'articolo 5 comma 1 del d.lgs 117/2017.

Gli obiettivi della dimensione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della solidarietà sociale, della dimensione tecnica scientifica e della dimensione organizzativa-gestionale della Fondazione, sono inoltre riportati nella Carta dei Valori, che sottoscritta da tutti gli aderenti alla Fondazione, costituisce parte integrante del presente Statuto";

e quindi soppressione dell'ultimo inciso dell'art. 3) punto 2 da "e ciò" ad integrazioni.

Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato:

13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.

3^ Modifica) soppressione dell'art. 10 del D.lgs n. 460/1997 modificando il penultimo comma dell'articolo 6) come segue:

"Art. 6 – Rapporti tra la Fondazione e gli Enti Pubblici.

.....

Gli Enti Pubblici, possono aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti, purché non siano in numero tale da esercitare un'influenza dominante."

Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato:

13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.

4^ Modifica) modifica del fondo iniziale da Euro 50.000 ad Euro 30.000 modificando la lettera a) del punto 1) dell'articolo 8) come segue:

"Art. 8 — Patrimonio.

.....

a) da un fondo iniziale di Euro 30.000 (trentamila e zero zero) formato dalle somme conferite all'atto della costituzione da Fondatori Promotori e Fondatori. E' fatto salvo l'obbligo della Fondazione di provvedere alla conservazione del fondo iniziale;".

Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato:

13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.

5^ Modifica) sostituire il rendiconto della Fondazione con un bilancio economico prevedendo la predisposizione di un bilancio per farlo approvare in assemblea modificando l'artico-

lo 10) dello statuto sociale come segue:

"Art. 10 — Esercizio finanziario e bilancio.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno, La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale. Il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio economico e finanziario dell'esercizio precedente, entrambi predisposti dal Consiglio di Indirizzo o dal Direttore, se nominato. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Indirizzo o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori per la definitiva approvazione.".

Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato:

13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.

6^ Modifica) modifica delle modalità di adesione e di ammissione dei soggetti che intendono far parte della Fondazione con conseguente adeguamento dell'articolo 12, 3° e 4° comma dello statuto sociale come segue:

"Art. 12 - Fondatori Promotori.

L'adesione, per i soggetti che intendano far parte della Fondazione, si concretizza:

- presentando domanda scritta al Consiglio di Indirizzo, che la valuterà secondo le previsioni statutarie;
- dichiarando, con la sottoscrizione della Carta dei Valori e dello Statuto, di condividere e sostenere la Visione, la Missione e gli Obiettivi della Fondazione;
- contribuendo al patrimonio mediante il versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili, nella misura da stabilirsi con regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

L'ammissione di nuovi Fondatori Promotori è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Indirizzo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato:

13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.

7^ Modifica) aggiunta e dei diritti dei partecipanti alla Fondazione con conseguente adeguamento dell'articolo 14) 5°

comma dello statuto come segue:
"Ogni partecipante purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi della Fondazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi della Fondazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Indirizzo e presso la sede sociale o altro luogo indicato dal Consiglio di Indirizzo entro 30 gg dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: dovrà sempre essere presente il rappresentante dell'Ente o suo delegato, assistito eventualmente da professionista di sua fiducia o dal professionista tenutario delle scritture contabili."
Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato: 13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.
In merito al punto riguardante la modifica dell'art. 16) relativo ai casi di esclusione e recesso, il Presidente ritiene di soprassedere per il momento di sottoporlo a votazione in quanto non ancora completo il numero dei partecipanti che assicurerebbe l'unanimità dei soggetti associati.
L'associato mancante sta infatti provando a collegarsi alla riunione senza peraltro riuscirvi.
8^ Modifica) aggiunta della clausola contenente il principio che i membri del consiglio di indirizzo possono farsi rappresentare dal Presidente o dal Vice Presidente qualora vengano nominati in qualità di Associazione o Ente e prevedere la predisposizione del bilancio modificando l'articolo 19) dello Statuto come segue:
"I membri del Consiglio di Indirizzo possono farsi rappresentare dal Presidente o dal Vice Presidente qualora vengano nominati in qualità di Associazione o Ente. (8° comma);
c) fissa, mediante apposito regolamento, misura, tipologia, congruità dei contributi e modalità di ammissione, per divenire Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti alla Fondazione e procede alla relativa nomina; [comma 9°, lettera c)];
f) predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste;" [comma 9°, lettera f].
Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato: 13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.
9^ Modifica) modifica della clausola relativa al Collegio dei Revisori dei Conti adeguando l'articolo 25) 1° e 3° comma dello Statuto sociale come segue:
"Art. 25 - II Collegio dei Revisori dei Conti.

L’assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I membri scelti durano in carica per tre esercizi sociali, decadono con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.
Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato:
13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.
10^ Modifica) modifica delle modalità di scioglimento della Fondazione adeguando l'articolo 28) dello statuto sociale come segue:

"Art. 28 – Scioglimento.

Nei casi previsti dalla Legge L’Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all’art. 9 D.Lgs 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.".

Il Presidente apre la votazione che ha il seguente risultato:
13 voti a favore pari all'unanimità dei presenti.
11^ Modifica) Il Presidente a questo punto legge le modifiche da apportare all'art. 16) anche se ben note a tutti gli associati.
L'intenzione è quella di includere i Fondatori ed i Fondatori promotori fra i soggetti che possono essere esclusi e che possono recedere il tutto modificando l'articolo 16) dello statuto come segue:

"Art. 16 - Esclusione e recesso.

II Fondatore, il Fondatore promotore e il Partecipante può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di Indirizzo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- espressa rinuncia a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione;
- svolgimento di attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- mancata corresponsione dei contributi dovuti.

Nel caso di Partecipante Ente o persone giuridiche, l'esclu-

sione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nell'ottica della garanzia dell'effettività del rapporto, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti alla vita della Fondazione; tuttavia i medesimi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.".

Il Presidente invita tutti gli associati ad avere pazienza perché l'associato mancante sta tentando di collegarsi per esprimere il suo consenso alla modifica in argomento.

Il Presidente invita comunque tutti a votare.

Il Presidente apre la votazione ed invita i partecipanti che hanno votato - facendo pervenire 13 voti a favore della proposta - di avere pazienza in quanto anche l'associato assente sta tentando di collegarsi per votare.

Dopo alcuni minuti di attesa, il Presidente anche con il conforto di altri associati, dichiara che è presente all'assemblea anche il rappresentante dell'Associazione "Comitato Genitori, Amici e Utenti della UTR Viterbo - Amici di Galiana" e che ha anche votato come risulta dalla chat favorevolmente alla proposta che viene quindi approvata con 14 voti favorevoli pari all'unanimità dei presenti e degli associati.

Con tale ultima votazione, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea e quindi null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore 19,15 (diciannove e quindici).

Il Presidente mi consegna a questo punto il nuovo testo dello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente Verbale del quale ho dato lettura alla Comparente, la quale lo ha approvato e lo ha dichiarato in tutto conforme alla volontà espressa, con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10,30 (dieci e trenta).

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, occupa facciate intere diciotto e sin qui della diciannovesima di cinque fogli.

Firmato Alessia Brunetti

Firmato Federico Tedeschi Porceddu notaio

ALLEGATO "A" AL N. 38382/23155 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata.

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "OLTRE NOI", che assume la forma giuridica di fondazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

In attesa della iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Oltre noi ONLUS".

La locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

Art. 2 – Sede.

La Fondazione ha la sede in Viterbo.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano nell'ambito del medesimo Comune. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione LAZIO che costituisce l'ambito territoriale di attività della Fondazione, con particolare riferimento al territorio dell'attuale Provincia di Viterbo.

Art. 3 – Vision, Mission, Obiettivi e Scopi, Funzionamento, Azioni e Attività.

3.1 Vision & Mission.

La Visione e la Missione della Fondazione sono riportate nella Carta dei Valori, sottoscritta da tutti gli aderenti alla Fondazione, e che si allega al presente atto sotto il numero uno (n. 1) per costituire parte integrante del presente Statuto.

3.2 Obiettivi e Scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e prevede lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale Per il raggiungimento delle predette fina-

lità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale tra quelle di cui all'articolo 5 comma 1 del d.lgs 117/2017.
Gli obiettivi della dimensione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della solidarietà sociale, della dimensione tecnica scientifica e della dimensione organizzativa-gestionale della Fondazione, sono inoltre riportati nella Carta dei Valori, che sottoscritta da tutti gli aderenti alla Fondazione, costituisce parte integrante del presente Statuto.
Tutte le azioni ed i progetti realizzati dalla Fondazione devono essere in linea con la normativa della Regione Lazio, compreso quella sulle strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie, o, se difformi, dovranno ricevere l'assenso delle Istituzioni pubbliche competenti per la sperimentazione del modello attuato.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
3.3 Fondamentali Modalità di Funzionamento della Fondazione.
La Fondazione basa per intero il proprio funzionamento sui seguenti principi:
1) I competenti organi della Fondazione esprimono ed approvano un documento, a valenza triennale, di Politica ed Obiettivi che rappresenta il binario su cui la Fondazione al suo interno orienta tutte le decisioni e, all'esterno, esprime i contenuti con cui la Fondazione si presenta, comunica ed agisce. Al documento triennale si collega un Piano Annuale di Attività.
2) La Fondazione lavora per progetti i cui beneficiari ultimi sono le persone con disabilità: ciascun progetto, per essere approvato, deve subire un approfondito percorso di predisposizione e valutazione (legale, economico, tecnico – professionale sociale e sanitario, di congruenza con i diritti delle persone con disabilità, di congruenza con le migliori pratiche d'inclusione sociale, di congruenza e sinergia con le politiche istituzionali, ecc.) i cui esiti devono essere messi a disposizione dell'organo deliberante della Fondazione in forma scritta.
3) Ogni progetto, in tutte le fasi del percorso di elaborazione – approvazione – attuazione, deve essere condotto seguendo i seguenti principi ed obiettivi:
a) coinvolgere nel modo più ampio possibile e fin dalle primissime fasi del percorso di progettazione, gli Enti Pubblici competenti per territorio e/o materia trattata: ogni progetto dovrebbe, idealmente, essere frutto di una co-progettazione della Fondazione con gli Enti Pubblici interessati;
b) individuare ed esplicitare il ruolo che, nel progetto,

sarà svolto da tutti i soggetti coinvolti, specificando sempre quello attribuito agli Enti Pubblici, interessati per competenza territoriale o materia trattata, e con essi concordato;
c) rendere ogni progetto espressione concreta delle scelte di tutta la comunità e di un intero territorio: ciò dovrà essere realizzato ricercando, in ogni fase del progetto, i più ampi livelli possibili di partecipazione, coinvolgimento e condivisione. Il principio della territorialità, espresso dai livelli di partecipazione, coinvolgimento e condivisione, rappresenta per il Consiglio di Indirizzo, un riferimento fondamentale, anche per assegnare l'ordine di priorità dei progetti su cui indirizzare gli sforzi dell'intera Fondazione.
4) Ogni progetto, per essere approvato dalla Fondazione, deve rispondere a precisi requisiti e compatibilità con le risorse disponibili. Tra questi, con lista non esaustiva, si possono ricordare: quello di correttezza legale, quello di sostenibilità economica, quello di rispondenza a criteri scientifici sia in campo sanitario che sociale, quello di equivalenza al livello delle migliori buone pratiche per l'inclusione sociale, quello di congruenza e sinergica integrazione con le politiche ed i piani di livello istituzionale, ecc. Gli organi della Fondazione definiscono gli ambiti su cui un progetto deve essere misurato e valutato e individuano gli specifici collegi (gruppi di lavoro) di "esperti qualificati" che provvedono a tale misura e valutazione.
5) Affinché gli organi deliberanti della Fondazione possano prendere decisioni con livelli di razionale e documentata consapevolezza che vada oltre il coinvolgimento personale, la Fondazione assicura la presenza attiva di gruppi di "esperti" in grado di contribuire sia alla predisposizione di progetti, sia all'analisi di progetti già predisposti e presentati agli organi della Fondazione per l'approvazione.
6) Gli organi della Fondazione approvano, richiedono modifiche o respingono il progetto in esame valutando anche i pareri formalmente espressi dai gruppi di lavoro di "esperti qualificati", individuati dalla Fondazione per l'esame dei progetti. I progetti approvati devono essere integrati nel Piano triennale di Politiche e Obiettivi e nel Piano Annuale di Attività.
7) Quando l'attuazione di un programma di lavoro deriva da un atto di conferimento di contenuto patrimoniale, tramite idoneo istituto giuridico, e/o, comunque, quando ha per oggetto la realizzazione di un progetto di vita per persone con disabilità, deve essere redatto un Contratto di Progetto che espliciti l'oggetto e la modalità di attuazione del progetto stesso, le clausole e le condizioni necessarie, le modalità delle verifiche di attuazione, e quant'altro gli organi della Fondazione ritengano necessario. Ogni progetto riguardan-

te la vita delle persone con disabilità deve essere accompagnato dalla consultazione e dalla verifica del consenso della persona interessata, ogni qualvolta essa sia in grado di esprimere le proprie volontà e desideri: le modalità utilizzate e le risultanze debbono essere riportate nel Contratto di Progetto.
9) I progetti su cui opera la Fondazione possono riguardare, in via non esaustiva:
a) realizzazione di progetti di vita di persone con disabilità;
b) realizzazione di progetti capaci di promuovere concretamente l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
c) attività per promuovere la sensibilità e la cultura della comunità verso l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
d) ricerca fondi per la realizzazione di progetti approvati dalla Fondazione.
Per Progetto di Vita la Fondazione intende riferirsi non solo alla soluzione residenziale che si sceglie di realizzare per la persona con disabilità, ma all'insieme dei contenuti che disegnano il livello d'inclusione sociale dell'intero ambito di vita. Il progetto di vita deve perciò concretamente definire sia gli obiettivi residenziali (dove e con chi abiterà, di quali sostegni potrà disporre, ecc.) sia gli obiettivi di strutturazione della vita quotidiana, nei diversi ambiti dell'inclusione sociale (scuola, lavoro, attività ricreative e di tempo libero, attività motorie e sportive, vacanze e altri ambiti d'integrazione sociale) e di cura e riabilitazione per il mantenimento delle condizioni di salute e benessere.
3.4 Azioni ed Attività della Fondazione.
Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di Enti Pubblici o privati, stipulando convenzioni e accordi. Pertanto la Fondazione potrà:
1) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, d'immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;
3) compiere atti o stipulare contratti e svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo. In particolare, tra l'altro, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà acquisire a qualunque tito-

lo, gratuito oppure oneroso, ricevere, tramite lasciti testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti di trust, legati testamentari singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o a vantaggio di terzi. II Consiglio di Indirizzo, con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà di non accettare beni o capitali qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere;
4) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dall'amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;
5) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e servizi nonché avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;
6) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
7) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;
8) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e il territorio nel cui ambito opera la Fondazione;
9) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Art. 4 – Clausola di Solidarietà.

Nella realizzazione dei progetti potrà essere convenuto che usufruiscano dei servizi anche soggetti che possano contribuire solo in parte alla realizzazione degli stessi, secondo un principio di solidarietà verso le persone con i medesimi bisogni nel rispetto del conseguimento della fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria.
In applicazione della clausola di solidarietà, il Consiglio di Indirizzo, adotta i seguenti comportamenti:
1) del progetto deve esserne data idonea informazione a tutti i membri della Fondazione;
2) richiede che le persone con disabilità o i loro rappresentanti (familiari, tutori, ecc.) presentino una richiesta

scritta d'interesse all'inserimento nel progetto; nella domanda deve essere precisata anche l'eventuale disponibilità ad apportare contributi al progetto, specificandoli;
3) richiede al Servizio Pubblico la segnalazione di persone con un bisogno urgente di risposta;
4) avvalendosi anche del Comitato Etico di Garanzia, se nominato, assicura equità di accesso, prendendo idonee iniziative per evitare discriminazioni, in particolare quelle derivanti da motivi economici o da livelli di gravità o da problematicità comportamentale;
5) nomina un comitato misto di tecnici del Servizio Pubblico e delle Istituzioni Private che esamini le richieste d'inserimento pervenute alla Fondazione, eventualmente con le priorità assegnate dal Consiglio di Indirizzo o dal Comitato Etico di Garanzia, stabilendo un ordine di priorità basato sulla stima della maggiore utilità del progetto per le singole persone e sulla maggiore probabilità di riuscita dell'inserimento e, conseguentemente del successo del progetto nel suo insieme. Al comitato dei tecnici è richiesto anche di valutare l'assenza di condizioni d'incompatibilità alla convivenza e alla buona riuscita del progetto.
Al di là dei criteri indicati, al Consiglio di Indirizzo spetta di esercitare un ruolo di mediazione attraverso il quale, con il dialogo e la persuasione, si tenti sempre di conciliare l'interesse individuale con quello più generale.

Art. 5 - Trust.

La partecipazione della Fondazione ad un trust deve essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo previa attenta valutazione e verifica di tutte le implicazioni che ne possono discendere, con particolare riguardo alle finalità del trust ed alla legge regolatrice del trust.
In caso di trust a beneficio di soggetti deboli specificamente individuati nell'atto di trust, la Fondazione potrà assumere l'incarico di trustee, previa verifica della compatibilità tra gli obblighi previsti a carico del trustee nello specifico contratto di trust e la mission, gli obiettivi e gli scopi della Fondazione stessa.
Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come trustee in operazioni di trust funzionali all'acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l'assistenza di soggetti bisognosi, essa sarà obbligata a tenere una contabilità separata nonché a rendere evidente l'estraneità dei beni oggetto del trust rispetto al suo patrimonio. In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati ad essa conferiti in trust, potrà procedere, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di trustee.

Art. 6 – Rapporti tra la Fondazione e gli Enti Pubblici.

La Fondazione "OLTRE NOI", con la sua Mission di servizio di pubblica utilità e di tutela e promozione dei diritti delle

persone con disabilità, è costitutivamente un'organizzazione che intende affiancare gli Enti Pubblici in un rapporto di sussidiarietà. La Fondazione intrattiene un rapporto privilegiato con tutti gli Enti Pubblici che, con responsabilità diverse, si occupano di persone con disabilità o di tematiche importanti nel determinare le condizioni per la loro inclusione sociale, mediante relazioni continuative, di confronto e co-progettazione, attraverso cui realizzare una totale sinergia.
La Fondazione intende rappresentare un'organizzazione autonoma a servizio di persone con disabilità e di loro familiari non sostituendosi alle funzioni e ai doveri degli Enti Pubblici.
Il rapporto con gli Enti Pubblici sarà improntato sul confronto e sulla collaborazione allo scopo di rendere proficuo il rapporto dialettico e consentire le autonome capacità d'iniziativa e di decisione da entrambe le parti.
Gli Enti Pubblici, possono aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti, purché non siano in numero tale da esercitare un'influenza dominante. Quanto precede anche in ossequio a quanto stabilito dalla risoluzione n. 164 del 28/12/2004 fornita dall'Agenzie delle Entrate di Bologna. In tal caso designano le persone incaricate di partecipare alle attività della Fondazione e ne danno comunicazione al Consiglio di Indirizzo.
Tutte le persone che operano all'interno dei servizi pubblici possono entrare a far parte della Fondazione a titolo personale.

Art. 7 – Rapporti con le Istituzioni Private che operano in favore delle persone con disabilità.

La Fondazione intende coinvolgere e chiamare a collaborare tutti coloro che vogliono impegnarsi per far crescere la società civile promuovendone la capacità di tutela inclusiva nei confronti delle persone più deboli, in particolare di quelle con disabilità. In quest'ambito un rapporto assolutamente privilegiato è quello con tutte le realtà che possono concorrere a realizzare condizioni d'inclusione sociale e lavorativa e servizi alle persone con percorsi e risposte per la vita indipendente e all'interno della comunità.
Tali realtà sono chiamate a:
1) elaborare progetti e proposte per l'inclusione, che possano divenire azioni della Fondazione;
2) affiancare la Fondazione nell'intento di creare una nuova, diffusa cultura inclusiva nella società;
3) definire progetti per conto di quelle famiglie che richiedono il supporto della Fondazione senza avere ancora definito un progetto di vita da realizzare per il proprio congiunto;
4) contribuire alla verifica di mantenimento nel tempo delle condizioni di benessere, qualità della vita e inclusione so-

ciale delle persona inserite in progetti attuati dalla Fondazione.
La Fondazione, per realizzare condizioni di massima trasparenza nei confronti delle famiglie e di tutti, può stabilire criteri con cui illustrare e valutare le diverse realtà operanti nell'ambito dell'inclusione sociale e creare un archivio di operatori qualificati, partner della Fondazione.
Le Istituzioni Private possono aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti. In tal caso designano le persone incaricate di partecipare alle attività della Fondazione e ne danno comunicazione al Consiglio d'indirizzo.
Tutte le persone che operano all'interno degli enti privati associati, possono entrare a far parte della Fondazione a titolo personale.

Art. 8 — Patrimonio.

Il patrimonio è composto da:
1) il Fondo di dotazione costituito:
a) da un fondo iniziale di Euro 30.000 (trentamila e zero zero) formato dalle somme conferite all'atto della costituzione da Fondatori Promotori e Fondatori. E' fatto salvo l'obbligo della Fondazione di provvedere alla conservazione del fondo iniziale;
b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di Atto Costitutivo ovvero, successivamente, dai Fondatori o dai Partecipanti;
c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
f) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
2) le risorse indisponibili o aventi specifica destinazione;
3) le risorse costituite con gli avanzi di gestione derivanti da economie nella realizzazione dei progetti.

Art. 9 — Fondo di gestione.

Il fondo di gestione è costituito:
1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2) da ogni eventuale contributo, elargizione, donazione, disposizione testamentaria o atto di trust che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
3) da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa de-

stinazione al fondo di dotazione;
4) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti, senza espressa destinazione al fondo di dotazione, compreso il versamento delle quote di adesione annuale;
5) dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e per il suo funzionamento.

Art. 10 — Esercizio finanziario e bilancio.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno, La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale. Il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio economico e finanziario dell'esercizio precedente, entrambi predisposti dal Consiglio di Indirizzo o dal Direttore, se nominato. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Indirizzo o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori per la definitiva approvazione.
La Fondazione ha assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Ne consegue che la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione sono:
1) i Fondatori Promotori;
2) i Fondatori;
3) i Partecipanti.
Tutti i membri mantengono gli stessi diritti, indipendentemente dal momento in cui si entra a far parte della Fondazione.

Art. 12 - Fondatori Promotori.

Fondatori Promotori sono:
- l'Associazione Amici di Galiana ONLUS;
- l'Associazione del Lazio Sindrome X fragile ONLUS;
- l'Associazione Eta Beta ONLUS;
- l'Associazione Familiari e Sostenitori Sofferenti Psichici della Tuscia ONLUS;
- l'Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Viterbo;
- l'Associazione per la Vita Autonoma;
- l'ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta di Viterbo ONLUS;
- l'ASD Vitersport ONLUS;
- l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – Sezione di Viterbo.

I Fondatori Promotori partecipano alla costituzione della Fondazione:
- dichiarando, con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, della Carta dei Valori e dello Statuto, di condividere e sostenere la Visione, la Missione e gli Obiettivi della Fondazione;
- costituendo il Fondo di dotazione iniziale, tramite conferimento di beni mobili ed immobili o il versamento di somme di denaro.

Possono divenire Fondatori Promotori anche gli Enti di Natura Privata, quali a titolo esemplificativo Associazioni e Comitati composti in maggioranza da disabili e loro familiari (intesi sia come familiari – coniuge, parenti e affini entro il quarto grado – ma anche come tutori, amministratori di sostegno, delegati dei familiari, associazioni di familiari, associazioni di tutela, etc.), che aderiscano successivamente e che per Statuto siano portatori del pensiero e delle esigenze delle persone con disabilità e dei loro familiari come sopra definiti.

L'adesione, per i soggetti che intendano far parte della Fondazione, si concretizza:
- presentando domanda scritta al Consiglio di Indirizzo, che la valuterà secondo le previsioni statutarie;
- dichiarando, con la sottoscrizione della Carta dei Valori e dello Statuto, di condividere e sostenere la Visione, la Missione e gli Obiettivi della Fondazione;
- contribuendo al patrimonio mediante il versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili, nella misura da stabilirsi con regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

L'ammissione di nuovi Fondatori Promotori è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Indirizzo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I Fondatori Promotori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione con le modalità e nella misura determinata dal regolamento di cui al punto precedente. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione.
I Fondatori Promotori possono istituire il "Consiglio dei Fondatori Promotori", con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Indirizzo.
I Fondatori Promotori partecipano di diritto all'"Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori".
In nessun caso i Fondatori Promotori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 13 – Fondatori.

Fondatori sono:
- L'Associazione Amici di Franco Di Marco;
- L'Associazione Cuore di Mamma ONLUS;
- L'Associazione Romana e Laziale per l'affidamento familiare Giusy Speciale ONLUS;
- L'Associazione Viterbo con amore ONLUS.

I Fondatori partecipano alla costituzione della Fondazione:
- dichiarando, con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, della Carta dei Valori e dello Statuto, di condividere e sostenere la Visione, la Missione e gli obiettivi della Fondazione;
- costituendo il Fondo di dotazione iniziale, tramite conferimento di beni mobili ed immobili o il versamento di somme di denaro.

Possono successivamente aderire alla Fondazione, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, le persone fisiche e/o giuridiche private, le Fondazioni, gli Enti e Associazioni che:
- dichiarino, con la sottoscrizione della Carta dei Valori e dello Statuto, di condividere e sostenere la Visione, la Missione e gli Obiettivi della Fondazione;
- contribuiscano al patrimonio mediante un versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili nella misura da stabilirsi con regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

L'ammissione di nuovi Fondatori è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza dei presenti.
I Fondatori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione con le modalità e nella misura determinata dal regolamento di cui al punto precedente. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione.
I Fondatori possono costituire il "Consiglio dei Fondatori", con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Indirizzo.
I Fondatori partecipano di diritto all'Assemblea dei Parteci-

panti e dei Fondatori”.
In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 14 – Partecipanti.

(Sono Partecipanti:
- Alicenova cooperativa sociale)

Possono divenire Partecipanti:
1) le persone fisiche e/o giuridiche private, le Fondazioni, gli Enti e Associazioni che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi mediante prestazione di attività lavorativa o professionale o versamenti di somme in denaro, annuali o pluriennali con le modalità e nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero contributi in immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti alle spese annuali di esercizio o alla realizzazione di specifiche attività della Fondazione;
2) gli Enti Pubblici e le Istituzioni Private di cui agli artt. 6 e 7 del presente statuto che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi concedendo, in caso di Enti pubblici, eventuali somministrazioni di ausili finanziari, anche sotto forma di "patrocinio", ovvero di altri contributi tra i quali a solo titolo di esempio beni mobili, utilizzo d’immobili o parti di essi senza pagamento di un corrispettivo, utilizzo di beni mobili e attrezzature ecc. mentre, in caso di istituzioni private, un versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo. Gli Enti Pubblici e le Istituzioni Private che intendano divenire Partecipanti alla Fondazione “Oltre Noi” designano le persone incaricate di partecipare alle attività della Fondazione e ne danno comunicazione al Consiglio di Indirizzo.
La congruità del contributo e l'ammissione sono esaminate e deliberate dal Consiglio di Indirizzo con apposito Regolamento. Non possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.
L'accettazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Indirizzo, a maggioranza dei presenti, che potrà regolamentare la suddivisione o il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
Ogni partecipante purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamen-

ti, per l'elezione degli organi amministrativi della Fondazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi della Fondazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Indirizzo e presso la sede sociale o altro luogo indicato dal Consiglio di Indirizzo entro 30 gg dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: dovrà sempre essere presente il rappresentante dell'Ente o suo delegato, assistito eventualmente da professionista di sua fiducia o dal professionista tenutario delle scritture contabili.
I Partecipanti possono destinare il contributo a specifici progetti e la qualifica dura per tutto il periodo per il quale è versato il contributo.
I Partecipanti possono istituire il "Consiglio dei Partecipanti", con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Indirizzo.
I Partecipanti partecipano di diritto all'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori".
In nessun caso i Partecipanti hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 15 - Fondatori e Partecipanti esteri.

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, aventi sede all'estero.

Art. 16 - Esclusione e recesso.

II Fondatore, il Fondatore promotore e il Partecipante può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di Indirizzo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- espressa rinuncia a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione;
- svolgimento di attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- mancata corresponsione dei contributi dovuti.
Nel caso di Partecipante Ente o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Nell'ottica della garanzia dell'effettività del rapporto, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti alla vita della Fondazione; tuttavia i medesimi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il do-

vere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 17 - Amici della Fondazione.

Con deliberazione del Consiglio di Indirizzo sono riconosciute "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, senza divenirne partecipanti, mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali e/o attività di volontariato.

Art. 18 - Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:
1) il Consiglio di Indirizzo;
2) il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
3) l'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori;
4) il Comitato Esecutivo ed il Direttore, se istituiti dal Consiglio di Indirizzo;
5) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto dalla legge o se giudicato necessario dal Consiglio di Indirizzo.
Il Consiglio di Indirizzo potrà istituire – previa approvazione del Regolamento interno – il Comitato Etico di Garanzia e il Comitato Tecnico Scientifico o altri organismi ritenuti utili ai fini della gestione, del monitoraggio continuo delle attività e dei progetti e più in generale dei controlli interni della Fondazione.

Art. 19 - Consiglio di Indirizzo.

II Consiglio di Indirizzo, compreso il Presidente, e composto da un numero variabile da nove a quindici membri:
- fino a nove, scelti tra i Fondatori Promotori e nominati a maggioranza dai Fondatori Promotori al proprio interno;
- fino a tre, scelti tra i Fondatori, ove presenti, e nominati a maggioranza dai Fondatori al proprio interno;
- fino a tre, scelti tra i Partecipanti, ove presenti, e nominati a maggioranza dai Partecipanti al proprio interno;
E’ prevista tra gli aventi diritto l’espressione di un solo voto per ogni persona fisica e/o giuridica o associazione o ente.
In ogni caso la maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo dovrà essere nominata dai Fondatori Promotori.
II Consiglio di Indirizzo resta in carica tre anni e, alla scadenza, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.
I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.
In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Indirizzo decade.
I membri del Consiglio di Indirizzo possono farsi rappresentare dal Presidente o dal Vice Presidente qualora vengano nominati in qualità di Associazione o Ente.
Il Consiglio di Indirizzo può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto da cinque membri ai quali possono essere attribuite deleghe e poteri.
II Consiglio di Indirizzo:
a) nomina il Presidente della Fondazione, il Vice-Presidente Vicario, ed il Segretario; nonché, se necessario, il Direttore (in alternativa nomina un Tesoriere), il Comitato Esecutivo, il Comitato Etico di Garanzia ed il Comitato Tecnico Scientifico, determinando la natura e la durata del rapporto e i relativi poteri che ai predetti organi possono essere attribuiti;
b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;
c) fissa, mediante apposito regolamento, misura, tipologia, congruità dei contributi e modalità di ammissione, per divenire Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti alla Fondazione e procede alla relativa nomina;
d) delibera e propone all'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori eventuali modifiche statutarie, ferme restando gli articoli dello Statuto relativi alle finalità della Fondazione, che di fatto sono immodificabili;
e) delibera e propone all'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori di procedere allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 28;
f) predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale , documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste;
g) svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e, in relazione a quanto previsto all'art. 3.3, nomina i soggetti ai quali affidare la realizzazione dei progetti prescelti;
h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, operazioni di trust nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili.
i) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assume ogni deliberazione al riguardo;
j) nomina e revoca i componenti il Collegio dei Revisori, se istituito;
k) assume l'eventuale personale dipendente;
l) approva il piano strategico triennale ed il piano annuale di attività;
m) redige i Regolamenti interni e ne approva le eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori;

n) delibera la costituzione dell'elenco dei "fornitori" qualificati disponibili a svolgere attività e servizi a favore della Fondazione e di eventuali imprese strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Art. 20 – Presidente e Vice Presidente Vicario della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.
Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Indirizzo e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Indirizzo, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l' esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
Il Presidente presta la sua opera a titolo gratuito.
Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente Vicario.

Art. 21 - Adunanze del Consiglio di Indirizzo.

II Consiglio di Indirizzo si riunisce:
- in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza e comunque con cadenza almeno mensile;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai Revisori dei Conti (se istituiti).

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere chiamati, con finalità consultive, a partecipare i rappresentanti degli organismi (Comitato Esecutivo, Direttore, Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori, Collegio Revisori dei Conti, Comitato Etico di Garanzia, Comitato Tecnico Scientifico, Consiglio dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti, Comitati delle Famiglie e delle Associazioni, etc.) già previsti dal presente Statuto o istituiti successivamente.
Il Consiglio di Indirizzo viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente Vicario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno,

la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno tre giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito:
- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;
- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri.
Le adunanze del Consiglio di Indirizzo vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente Vicario.
Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo può essere chiamato a partecipare (e in tal caso assolvendo alla funzione di segreteria), senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione, se nominato.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, i membri del Consiglio non hanno diritto di voto, nei casi in cui le questioni da approvare vedano coinvolti loro stessi o i familiari rappresentati.
Per le proposte di modifica dello Statuto, di cui alla lettera d) dell'art. 19 occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica e per le delibere in merito al punto e) dello stesso articolo la presenza ed il voto favorevole di tutti i membri nominati dai Fondatori Promotori.
Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 22 - Decadenza dei Consiglieri di Indirizzo.

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Art. 23 – Il Direttore.

Se nominato dal Consiglio di Indirizzo al quale compete comunque ogni decisione in merito alla istituzione e durata del rapporto, alla natura dello stesso, alla attribuzione e alla revoca delle competenze e dei poteri, il Direttore provvede all’ordinaria amministrazione e gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.
Il Direttore può proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina di uno o più collaboratori che, a titolo gratuito, possano affiancarlo in tutte le attività di gestione della Fonda-

zione; i collaboratori (salvo revoca) svolgono in ogni caso le proprie funzioni per il tempo della durata in carica del Direttore.
Il Direttore ha anche il compito di individuare i "progetti" da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo. al quale, comunque, risponde della propria attività.
La funzione e le attribuzioni previste per il Direttore sono a titolo oneroso.
II Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dirige l'eventuale personale dipendente e coordina i collaboratori esterni. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e può essere chiamato a partecipare con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e in tal caso ad assolvere anche alle funzioni di segreteria.
Collabora con il Presidente alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
E' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.
II Consiglio di Indirizzo può attribuire al Direttore la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'attività della Fondazione, ivi compresi i contratti e le convenzioni derivanti dagli atti deliberati dal Consiglio di Indirizzo.
II Direttore è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra persone, aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al Consiglio di Indirizzo. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Indirizzo.
II Direttore risponde innanzi al Consiglio di Indirizzo della propria attività.
Se non nominato, il Consiglio di Indirizzo individua tra i suoi componenti, un Consigliere cui attribuire l'incarico di Tesoriere, a titolo non oneroso. In tal caso il Tesoriere assume tutte le competenze del Direttore

Art. 24 - L' Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori.

L'Assemblea dei Partecipanti e dei promotori è un organo rappresentativo composto dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti della Fondazione.
Nel caso di Fondatori o Partecipanti persone giuridiche o Enti pubblici o privati, i rappresentanti da essi nominati nell'Assemblea dei Partecipanti e Fondatori durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca ed in ogni caso è da considerarsi concluso nel momento in cui l'ente di appartenenza cessi di partecipare alla Fondazione "Oltre Noi".
Tutti i partecipanti di cui all'art. 14, e i fondatori di cui agli artt. 12 e 13 hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e

per la nomina degli organi direttivi della Fondazione di loro competenza.
Nel caso di persona fisica minorenne o interdetta, i diritti vengono esercitati dal delegato a rappresentarla per legge.
Sia i Fondatori che i Partecipanti nominano, all'interno della propria categoria, con elezioni separate per categoria, i propri rappresentanti al Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art 19.
Inoltre l' Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori:
- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Indirizzo;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
All'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.
L'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno ovvero quando ne faccia richiesta un numero di Partecipanti o di Fondatori che corrisponda ad un quarto del numero complessivo di ognuna delle due categorie, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.
E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Delle riunioni effettuate deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori.

Art. 25 - II Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- II Collegio dei Revisori dei Conti – se istituito - si compone di tre membri effettivi, tra i quali e eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea

dei Partecipanti e dei Fondatori della Fondazione.
I membri scelti durano in carica per tre esercizi sociali, decadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.
II Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio Revisori dei Conti.
I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; partecipano, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio di Indirizzo quando esso discute e approva il bilancio consuntivo e possono comunque partecipare, dietro invito del Presidente della Fondazione, alle altre riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Art. 26 - I Comitati delle Famiglie e delle Associazioni.

Al fine di promuovere la partecipazione attiva ed il coinvolgimento delle persone disabili, dei loro familiari e delle associazioni interessate, il Consiglio di Indirizzo istituirà per ogni centro/progetto un Comitato per il Coordinamento, il controllo del servizio e l'indicazione dei parametri di riferimento con la finalità principale di garantire la qualità della vita delle persone con disabilita.
II Consiglio di Indirizzo della Fondazione provvederà ad adottare apposito regolamento per disciplinarne il funzionamento.

Art. 27 - Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri cosi designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Viterbo, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Viterbo.

Art. 28 – Scioglimento.

Nei casi previsti dalla Legge L'Assemblea dei Partecipanti e dei Fondatori che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il pa-

trimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 - Clausola di rinvio.

Per quanta non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Le modalità operative e la struttura organizzativa di tutti gli organismi, previsti nel presente Statuto se non regolamentati dalla legge o dallo stesso Statuto, verranno definite dal Consiglio di Indirizzo con appositi regolamenti interni.

Firmato Alessia Brunetti

Firmato Federico Tedeschi Porceddu notaio

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FEDERICO TEDESCHI PORCEDDU, NOTAIO IN NEPI, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

NEPI,LI 13/04/2021